

All'esame del preconsiglio dei ministri il decreto legislativo DAC6 sullo scambio dati

Addio al segreto professionale

Le informazioni sull'elusione vanno oltre la riservatezza

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MENTASTI

Sempre più vicina la stretta al perimetro del segreto professionale: per professionisti e intermediari nuovi obblighi di segnalazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni fiscali sospette, e le prime informazioni da comunicare saranno proprio quelle del mese che sta per terminare, quelle di luglio 2020. Sono gli effetti dell'imminente recepimento, attraverso il decreto legislativo oggi al preconsiglio dei ministri dopo l'acquisizione del parere delle competenti commissioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica, della direttiva 2018/822/UE, nota anche come «Dac6». La normativa europea prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione del meccanismo di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri, includendovi quelle relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, e rafforzando così gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l'utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.

I soggetti obbligati. La Dac6 introduce nuovi obblighi di comunicazione dei suddetti meccanismi transfrontalieri sia in capo agli intermediari che agli stessi contribuenti. Peraltro, la genericità della definizione di «intermediario» contenuta nella direttiva rivela come l'intenzione del legislatore europeo sia proprio quella di estendere tale dovere a tutti i soggetti che attivamente contribuiscono alla realizzazione del meccanismo, a prescindere che il loro contributo sia primario o soltanto accessorio. Specificamente, per intermediario deve intendersi «un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare qualora, avuto riguardo delle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il meccanismo sia rilevante ai

sensi dell'articolo 5».

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, vengono pertanto coinvolti anche i professionisti, e in particolare quelli tenuti agli adempimenti anticiclaggio, quali dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati; ma ecco che si pone anche il problema dell'intermediario vincolato dal segreto professionale.

Esoneri. Va chiarito che il decreto esonera l'intermediario da qualsivoglia comunicazione quando: (i) le informazioni rilevanti siano già state fornite da altro intermediario; (ii) riceva delle informazioni rilevanti, ai fini della disciplina, dal proprio cliente in occasione dell'esame della posizione giuridica a scopi difensivi o preventivi; e infine (iii) dalla comunicazione di dette informazioni possa derivare una propria responsabilità penale. Quest'ultimo è il caso della violazione del segreto professionale, punita ex art. 622 c.p., che è stato dunque fatto salvo. Non può tuttavia non suscitare qualche perplessità la clausola di salvaguardia che segue,

la quale esplicita che, «in ogni caso, le comunicazioni effettuate [...] se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo».

Scadenze. Quanto ai termini entro i quali gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero, attenzione: perché entro 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere già comunicate quelle relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Altresì, una clausola di retroattività vede gli intermediari soggetti alla Dac6 chiamati ad adempiere agli obblighi di comunicazione una tantum anche con riferimento ai meccanismi attuati dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/UE) al 1° luglio 2020.

— © Riproduzione riservata —

La web tax dell'Ocse arriverà entro l'anno

La web tax dell'Ocse arriverà entro l'anno. È quanto hanno promesso i leader del G20 che sabato si sono incontrati virtualmente per discutere sulle misure da intraprendere per far ripartire l'economia mondiale dopo la crisi pandemica. Nel comunicato finale pubblicato dall'Arabia Saudita, che al momento detiene la presidenza del G20, i paesi si impegnano a risolvere le principali divergenze sulla tassazione delle grandi aziende tecnologiche entro quest'anno, raggiungendo così una soluzione consensuale sulla tassazione internazionale delle multinazionali. I ministri delle finanze hanno riconosciuto che la pandemia di coronavirus ha rallentato i lavori della riforma internazionale, ma le proposte concrete dovrebbero già arrivare nelle prossime settimane per essere discusse ad ottobre. «Rimaniamo impegnati a superare le differenze rimanenti e riaffermare il nostro impegno a raggiungere una soluzione globale entro quest'anno», hanno detto i ministri. «Continueremo la nostra cooperazione per un'equità globale, sostenibile e moderno sistema fiscale internazionale. Riconosciamo che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sull'attività di gestione delle sfide fiscali che si presentano dalla digitalizzazione dell'economia». I ministri hanno quindi sottolineato l'importanza di concludere in sede Ocse in negoziati attraverso il cosiddetto Inclusive Framework contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti (Beps). Ed è proprio l'Ocse che in questa sessione del G20 ha presentato il nuovo report sullo stato di avanzamento dei lavori Beps. In secondo luogo, la web tax «rimane

una questione urgente che è sul tavolo da oltre sette anni», sottolinea l'organizzazione parigina. Sebbene le sfide pratiche derivanti dalla pandemia «abbiano inevitabilmente influenzato il ritmo dei progressi, il lavoro tecnico su una soluzione continua a progredire bene» sia nell'ambito del primo pilastro (stabilire come distribuire i diritti di tassazione ai paesi) che del secondo pilastro (garantire un livello minimo di tassazione mondiale). L'Ocse continua a tenere ben chiara la possibilità di una guerra commerciale sul del tema. «Il mancato raggiungimento di un accordo comporta il grave rischio di un'escalation delle tensioni fiscali e commerciali». E sottolinea un cambio di scena sul ruolo degli Stati Uniti all'interno dei negoziati. «Contrariamente a quanto riportato pubblicamente», afferma nel report, «tutti i membri si sono impegnati a portare avanti i negoziati in corso, anche se alcuni sono del parere che sia necessaria una pausa a livello politico». Inoltre, «vi incoraggiamo tutti a rimanere pienamente impegnati e a portare avanti il lavoro in modo che, quando la crisi Covid-19 sarà finita e alcune delle scadenze elettorali saranno passate, si possa raggiungere un accordo politico», dichiara l'Ocse riferendosi alle imminenti elezioni negli Stati Uniti.

Matteo Rizzi

— © Riproduzione riservata —

TERMINE DI UTILIZZO PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Credito d'imposta solo per il 2021

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro non è riportabile e potrà essere utilizzato solo nell'anno 2021. Come indicato nell'articolo 120 del dl 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) e ribadito anche nella circolare 20/E del 10 luglio 2020 dell'agenzia delle entrate infatti, il bonus, concesso per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Co V-2, «potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021».

L'agenzia delle entrate è chiara sul tema indicando inoltre che «eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso».

La penalizzante disciplina, così come strutturata, rischia di minare seriamente la fruibilità diretta e indiretta del bonus.

Il credito d'imposta infatti, concesso ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro, non fa differenze e presenta questa forte limitazione temporale sia in caso di utilizzo diretto da parte del beneficiario sia in caso di utilizzo indiretto ovvero tramite cessione a terzi del bonus.

In ogni caso, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta in commento, da ieri possono inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione con l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Tale comunicazione potrà essere inviata come detto dal 20 luglio 2020 al 30 novembre

2021 e nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovrà riportare esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Come precisato anche nella circolare 20/E del 10 luglio scorso dell'agenzia delle entrate, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020 e l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta.

In riferimento al concetto di spesa sostenuta, l'Agenzia delle entrate indica che ai fini dell'imputazione degli oneri agevolabili occorre far riferimento, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento.

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Di contro, per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, il criterio da seguire è quello della competenza quindi si dovrà far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dal pagamento.

Per calcolare l'importo effettivo delle spese sostenute bisognerà considerare l'importo al netto dell'Iva e in caso in cui vi siano operazioni con imposta sul valore aggiunto indetraibile, tale importo va incluso nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata —